

“I protagonisti della sicurezza alla luce del D. Lgs. n. 81/2008”

Riflessioni sui nuovi obblighi e responsabilità dei soggetti della sicurezza

Prato, 10 luglio 2008

Avv. Arianna Arganese
Olympus

[http:// www.uniurb.it/olympus](http://www.uniurb.it/olympus)

Sommario

- Misure generali di tutela (art. 15)
- Ripartizione soggettiva dell'obbligo di sicurezza
- Obblighi *iure proprio* del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (artt. 17, 18 e 19)
- La delega: nozione, presupposti e conseguenze (art. 16)
- L'esercizio di fatto delle funzioni (art. 299)
- Gli altri soggetti protagonisti della sicurezza:
 - RSPP (artt. 31 - 34)
 - RLS (artt. 47- 50)
 - il ruolo delle parti sociali

Le nuove misure di tutela introdotte dall'art. 15

- Informazione e formazione adeguate per i **dirigenti** e i **preposti**
- Adeguatezza della in-formazione dei **lavoratori e dei loro rappresentanti**
- Adibizione, ove possibile, del **lavoratore esposto a rischi**, ad altra mansione
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso **l'adozione di codici di condotta e di buone prassi**



Ripartizione soggettiva dell'obbligo di sicurezza

In via principale

- 1) Datore di lavoro
- 2) Dirigente
- 3) Preposto

Altri soggetti obbligati

- 1) Lavoratori
- 2) Progettisti, fabbricatori, fornitori, installatori
- 3) Imprese appaltatrici, lavoratori autonomi, componenti l'impresa familiare, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
- 4) Medico competente



DATORE DI LAVORO

→ Nel settore privato:

- il soggetto **titolare del rapporto** (cd. *datore di lavoro primario*);
- o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività lavorativa, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa** (cd. *datore di lavoro derivato*)



DATORE DI LAVORO

→ Nel settore pubblico:

- il **dirigente con poteri di gestione**;
- ovvero il **funzionario** (non avente qualifica dirigenziale), nei soli casi in cui sia **preposto ad ufficio con autonomia gestionale**, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di **autonomi poteri decisionali e di spesa**;
- in caso di mancata individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'**organo di vertice** medesimo.



DIRIGENTE

: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

- **attua le direttive** *del datore di lavoro,*
- **organizzando** *l'attività lavorativa*
- e **vigilando** *su di essa*



PREPOSTO

: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

■ **sovrintende** *all'attività lavorativa*

■ **garantisce l'attuazione** *delle direttive ricevute,*

■ **controllandone la corretta esecuzione** *da parte dei lavoratori*

■ *ed esercitando un funzionale* **potere di iniziativa**



Ripartizione soggettiva dell'obbligo di sicurezza

In conclusione

Dirigente e preposto sono titolari *iure proprio* di numerosi obblighi in materia di sicurezza in azienda, senza che sia necessaria una espressa delega in tal senso da parte del datore di lavoro



La nuova disciplina della delega di funzioni *ex* art. 16

LA NOZIONE

: si tratta di un atto organizzativo con il quale un soggetto, che per legge è tenuto all'espletamento di alcuni obblighi (cd. *delegante*), trasferisce ad un altro soggetto (cd. *delegato*), poteri ed obblighi corrispondenti



La nuova disciplina della delega di funzioni

OBBLIGHI DEL DATORE NON DELEGABILI

ex art. 17

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- 1) la **valutazione di tutti i rischi** (VdR), con la conseguente elaborazione del **documento di valutazione** previsto dall'art. 28
- 2) la **designazione del RSPP**



La nuova disciplina della delega di funzioni *ex* art. 16

I REQUISITI

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa a determinati limiti e condizioni

Il legislatore, infatti, per la prima volta, ha fissato specifici requisiti di validità della delega

a) Formali

b) Sostanziali



La nuova disciplina della delega di funzioni *ex* art. 16

I REQUISITI

a) Formali

- 1) Risultare da **atto scritto**;
- 2) Recare **data certa**;
- 3) Accettazione per iscritto dell'incarico da parte del soggetto delegato;
- 4) Adeguata e tempestiva pubblicità



La nuova disciplina della delega di funzioni *ex* art. 16

I REQUISITI

b) Sostanziali

- 1) Comprovata professionalità ed esperienza del soggetto delegato;
- 2) Attribuzione al soggetto delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- 3) Attribuzione al soggetto delegato di correlativo autonomo potere di spesa



La nuova disciplina della delega di funzioni *ex* art. 16

GLI EFFETTI

- **Trasferisce** in capo al soggetto delegato **una quota** (intera o parziale), **della responsabilità penale originaria** attribuita *ex lege* al delegante.
- Non esclude, però, l'**obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro, in relazione al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.



La nuova disciplina della delega di funzioni *ex* art. 16

→ In conclusione

Dirigente e preposto sono responsabili per la sicurezza in azienda:

- *iure proprio*: in quanto destinatari *ex lege* delle norme antifortunistiche, che attribuiscono a ciascuno di loro una data quota del debito di sicurezza, per il sol fatto di ricoprire tale ruolo all'interno dell'azienda
- *a seguito di delega*: che presuppone l'attribuzione di competenze e poteri aggiuntivi rispetto a quelli previsti per via legale



ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI (art. 299)

I titolari delle “posizioni di garanzia” (**datore di lavoro, dirigente e preposto**), debbono essere considerati

- non solo i soggetti che rivestono *formalmente* le qualifiche da cui scaturiscono i conseguenti poteri ed correlativi obblighi,
- ma altresì quelli che, pur sprovvisti di regolare investitura, *esercitano “in concreto”* i poteri giuridici riferiti alle rispettive qualifiche di datori di lavoro, dirigenti e preposti



ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

(art. 299)

Conseguenze

- l'inquadramento nell'organizzazione aziendale o il rilascio di una delega di funzioni non sono sufficienti ad alleviare la posizione di garanzia del datore di lavoro
- l'art. 299 non "trasferisce" la posizione di garanzia dal titolare di diritto al titolare di fatto della funzione, ma crea in capo al primo una nuova posizione di garanzia – generata dal concreto esercizio dei relativi poteri – che si somma a quella originaria



GLI ALTRI SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA

Si tratta di tutti quei soggetti che, a vario titolo, **contribuiscono** alla realizzazione di un **sistema prevenzionale aziendale sicuro**,

ma che, a differenza degli “obbligati della sicurezza” **non sono destinatari di sanzioni** (penali e/o amministrative) in caso di violazione dei compiti assegnati dal D. Lgs. n. 81/2008

- RSPP (artt. 31 - 34)
- RLS (artt. 47- 50)
- Il ruolo delle parti sociali



RSPP (artt. 31 - 34)

NOZIONI

- **Responsabile del SPP** (art. 2, c. 1, lett. f)

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione”

- **Addetto al SPP** (art. 2, c. 1, lett. g)

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione”

- **SPP** (art. 2, c. 1, lett. l)

“insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”



RSPP (artt. 31 - 34)

I COMPITI DEL SPP

- **Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- **Elaborare**, per quanto di competenza, **le misure preventive e protettive** di cui all'art. 28, c. 2, **e i sistemi di controllo** di tali misure
- **Elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali
- **Proporre i programmi di informazione dei lavoratori**
- **Partecipare alle consultazioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla **riunione periodica**
- **Fornire ai lavoratori le informazioni** di cui all'art. 36



RSPP (artt. 31 - 34)

CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI COMPITI

- **Sotto il profilo delle responsabilità prevenzionali**, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo:

benché il RSPP rivesta una posizione di garanzia per il corretto funzionamento del complesso sistema di tutela del lavoratore in azienda, l'assenza di una espressa sanzione da parte del D. Lgs. n. 81/2008, esclude la responsabilità del RSPP

- **Sotto il profilo delle responsabilità per reati colposi di evento** quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. (omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche):

in questo caso, infatti, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che “il RSPP qualora, agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi o disciplina, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura di prevenzione, risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa, che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale”



NOZIONE (art. 2, c. 1, lett. i)

“Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”



LE 3 ARTICOLAZIONI del RLS

- AZIENDALE
- TERRITORIALE
- DI SITO PRODUTTIVO



II RLS AZIENDALE (art. 47)

È eletto **direttamente** dai lavoratori **al proprio interno**

- di norma, nelle aziende fino a 15 lavoratori
- in via residuale, nelle aziende con più di 15 lavoratori, in caso di assenza di rappresentanze sindacali



II RLS TERRITORIALE

(art. 48)

È eletto, designato o individuato con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o comparto di competenza, esercitando le competenze proprie del RLS aziendale, nei seguenti casi:

- nelle aziende fino a 15 lavoratori, quale modalità specifica alternativa alla elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, viene individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
- e, in ogni caso, in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza (anche con più di 15 lavoratori), in cui non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda



II RLS DI SITO PRODUTTIVO (art. 49)

È individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, quali

- **Porti** (sedi di autorità portuali o marittime da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008)
- **Centri intermodali di trasporto**
- **Impianti siderurgici**
- **Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno** (quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere)
- **Contesti produttivi** con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un **numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500**



ATTRIBUZIONI del RLS

(art. 50)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI

- **Partecipazione nel sistema di promozione della salute e sicurezza** per la realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
- **Coinvolgimento** delle parti sociali **all'interno del sistema istituzionale**:
 - con propri rappresentanti nella *Commissione consultiva permanente*;
 - consultazione preventiva nella definizione degli obiettivi prefissati dal *Comitato nazionale delle attività di vigilanza*;
 - partecipazione al *S.i.n.p.*;
 - raccordo con gli *enti previdenziali* nell'attività di consulenza alle piccole, medie e micro imprese;
 - possibilità di inoltrare quesiti alla *Commissione per gli interpellati*
- **Informazione e assistenza** in materia di salute e sicurezza
- **Valorizzazione degli accordi sindacali**
- Rafforzamento del ruolo riconosciuto agli **organismi paritetici**



ORGANISMI PARITETICI

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

quali sedi privilegiate per:

- la **programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi** ai fini prevenzionistici
- lo **sviluppo di azioni** inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
- l'**assistenza alle imprese** finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia
- **ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi** di riferimento

